



## COMUNICATO STAMPA n. 203/22

Lussemburgo, 15 dicembre 2022

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-615/20 e C-671/20 | YP e a. | (Revoca dell'immunità di un giudice e sospensione dalle sue funzioni)

### **Avvocato generale Collins: soltanto un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, può autorizzare l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un giudice**

Il 18 novembre 2020 la Sezione disciplinare della Corte suprema (Polonia) ha revocato l'immunità penale del giudice I.T., ha ridotto la sua retribuzione e lo ha sospeso dalle sue funzioni. A causa della sospensione, al giudice I.T. è precluso l'esame delle cause ad esso assegnate.

Nella causa C-671/20, la giurisdizione di rinvio, della quale fa parte il giudice I.T., ha sollevato numerose obiezioni per quanto concerne l'indipendenza e l'imparzialità della Sezione disciplinare, nonché dubbi sulla questione se l'autorizzazione di quest'ultima ad esercitare l'azione penale nei confronti di un giudice e a sospenderlo dalle sue funzioni sia una «decisione giudiziaria». Poiché la delibera della Sezione disciplinare ha un'incidenza diretta sullo status del giudice del rinvio, esso chiede, in particolare, se le norme nazionali che autorizzano l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un giudice siano sottoposte al requisito della tutela giurisdizionale effettiva e se, tenuto conto delle caratteristiche della Sezione disciplinare, essa possa concedere siffatte autorizzazioni. Il giudice del rinvio chiede, inoltre, se il rifiuto ingiustificato di consentire al giudice al quale si riferisce un'autorizzazione all'esercizio dell'azione penale di far parte di un organo giurisdizionale costituisca una violazione del diritto dell'Unione.

Nella causa C-671/20, un giudice al quale il presidente del Tribunale regionale di Varsavia aveva riassegnato le cause inizialmente assegnate al giudice I.T. ha espresso riserve analoghe quanto alla legittimità e all'effettività dell'autorizzazione concessa dalla Sezione disciplinare.

Nelle sue conclusioni odierne <sup>1</sup>, l'avvocato generale Anthony Michael Collins ribadisce che, nonostante la soppressione della Sezione disciplinare, i dubbi legittimi quanto alla sua indipendenza e imparzialità già identificati nella giurisprudenza della Corte <sup>2</sup> persistono. Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, i legami istituzionali diretti e indiretti tra il Ministro della Giustizia, il pubblico ministero, la Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura, Polonia) e la Sezione disciplinare aumentano il rischio, già notevole, che quest'ultima non sia percepita come un giudice completamente neutrale quando si pronuncia su istanze di

<sup>1</sup> V. anche le conclusioni odierne dell'avvocato generale Collins nella causa Commissione/Polonia (Indipendenza e vita privata dei giudici) ([C-204/21](#)), v. anche comunicato stampa n. 201/22), su questioni in parte identiche.

<sup>2</sup> Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), [C-791/19](#) (v. anche comunicato stampa n. [130/21](#)); sentenza del 19 novembre 2019, A.K. e a. (Indipendenza della Sezione disciplinare della Corte suprema), [C-585/18](#), [C-624/18](#) e [C-625/18](#) (v. anche comunicato stampa n. [145/19](#)).

autorizzazione all'esercizio dell'azione penale nei confronti di un giudice e alla sua sospensione.

L'avvocato generale conclude che l'articolo 2 TUE e l'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, interpretati alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea **ostano a disposizioni nazionali che attribuiscono la competenza ad autorizzare l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un giudice nonché la privazione della libertà personale e la sospensione di quest'ultimo a un organo giurisdizionale che non soddisfi i requisiti di indipendenza, imparzialità o di essere precostituito per legge.**

Secondo l'avvocato generale Collins, l'obbligo di verificare se un giudice nazionale, come composto, sia un giudice precostituito per legge costituisce una formalità sostanziale. Il rispetto di tale requisito rientra nell'ordine pubblico e dev'essere verificato dal giudice d'ufficio<sup>3</sup>. **Il diritto dell'Unione osta pertanto alla legge sull'organizzazione degli organi giurisdizionali ordinari, come modificata, la quale impedisce agli organi giurisdizionali polacchi di esaminare qualsiasi aspetto della procedura che conduce alla nomina di un giudice.** Per quanto concerne la giurisprudenza della Corte costituzionale polacca, ai sensi della quale qualsiasi controllo giurisdizionale concernente nomine giudiziarie è vietato, l'avvocato generale osserva che le sentenze della Corte che esigono siffatto controllo vincolano tutti gli organi giurisdizionali polacchi. **Il giudice del rinvio deve quindi discostarsi dalle decisioni della Corte costituzionale qualora esso ritenga che queste ultime non siano conformi al diritto dell'Unione e disapplicare la norma nazionale che gli impone di conformarsi a tali decisioni.**

L'avvocato generale ha inoltre valutato le conseguenze di un accertamento ai sensi del quale l'attribuzione alla Sezione disciplinare della competenza ad autorizzare l'esercizio dell'azione penale nei confronti di giudici sia in contrasto con il diritto dell'Unione. A suo avviso, a seguito della soppressione della Sezione disciplinare, **la Polonia è tenuta a garantire che la competenza della Sezione disciplinare sia esercitata da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. La Polonia deve, inoltre, eliminare senza indugio gli effetti delle delibere adottate da tale Sezione.**

L'avvocato generale Collins ritiene che tutte le autorità dello Stato, fra cui il giudice del rinvio, siano tenute a eliminare le conseguenze illegittime delle delibere con le quali la Sezione disciplinare ha autorizzato l'esercizio dell'azione penale nei confronti di giudici e la loro sospensione. Di conseguenza, esse sono tenute a disapplicare la delibera della Sezione disciplinare **e a consentire al giudice I.T. di far parte del collegio giudicante della giurisdizione del rinvio.** Tuttavia, qualora una causa inizialmente assegnata al giudice I.T. sia stata riassegnata a un altro collegio giudicante che costituisce un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge, il relativo procedimento può continuare dinanzi al nuovo collegio. Una conclusione diversa non terrebbe conto dei diritti delle parti alla certezza del diritto e a un processo entro un termine ragionevole.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

<sup>3</sup> Sentenza del 26 marzo 2020, Riesame Simpson/Consiglio e HG/Commissione, cause riunite [C-542/18 RX-II](#) e [C-543/18 RX-II](#), punti 55 e 57.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

**Restate connessi!**

